



COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 70 del 24-07-2019

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 11.b AL R.U. PER MODESTE RETTIFICHE ALLA
Oggetto: PERIMETRAZIONE DI ZONA DEL RU - Approvazione ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

L'anno 2019 addì Ventiquattro del mese Luglio alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:	Erano assenti:
<i>CORNIOLI MAURO</i>	<i>DEL SIENA FRANCESCO</i>
<i>ANTONELLI ALESSIO</i>	<i>TORELLI MERI</i>
<i>MORETTI LORENZO</i>	
<i>TORRISI GIUSEPPE</i>	
<i>DEL BOLGIA MICHELE (Scrutatore)</i>	
<i>MERCATI FRANCESCA</i>	
<i>GALLAI SIMONE</i>	
<i>GORETTI ANDREA</i>	
<i>CRISPOLTONI STEFANO</i>	
<i>LAURENZI ANDREA MATHIAS</i>	
<i>POLVERINI MARCELLO</i>	
<i>ANDREINI CHIARA (Scrutatore)</i>	
<i>GIORNI CATIA</i>	
<i>GIUNTI TONINO</i>	
<i>RIVI ALESSANDRO (Scrutatore)</i>	
Tot. 15	Tot. 2

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



L'Assessore Luca Galli illustra con l'ausilio del videoproiettore la proposta.

Il Consigliere Andrea Mathias Laurenzi ricorda che già in Commissione aveva espresso alcuni dubbi, in particolare sull'usucapione, che riconosce la proprietà a chi detiene quel pezzo di strada, poi pensando al parcheggio superiore, non ci sarà margine per una strada, visto il dislivello. Nei fatti è sempre stata parte di una proprietà privata, quindi conserva, ancora oggi, alcuni dubbi.

L'Assessore Galli replica specificando che la pratica non va contro l'interpretazione del Tribunale, perché si stabilisce solo la destinazione urbanistica di quella particella, in futuro si ritiene opportuno mantenerla come destinazione di strada.

Il Consigliere Simone Gallai riflette in merito al percorso pedonale.

Il Consigliere Andrea Mathias Laurenzi replica considerando il fatto che quel pezzo di strada, non sfondando, è sempre stato utilizzato da un privato cittadino, poiché, è un pezzo di strada di una casa.

L'Assessore Luca Galli dichiara che l'Amministrazione è venuta incontro a tale esigenza fin dall'adozione, attualmente vi è la richiesta di disalienazione.

Il Sindaco Mauro Cornioli dichiara che la destinazione d'uso rimarrà come strada e non resede della casa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 78 del D.Lgs. 267/00 sopra richiamato, che al comma 2 testualmente recita:

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

DATO ATTO CHE l'obbligo di astensione, fondato sui principi di legalità, imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., non ammette deroghe, neppure a voler tenere conto delle specificità dei Comuni di piccole o medie dimensioni;

CONSIDERATO CHE un orientamento "realistico" della giurisprudenza di merito riconosce la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza, di evitare il ricorso sistematico al commissario "ad acta" (T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159);

DATO ATTO CHE giurisprudenza consolidata richiede che alla votazione frazionata di cui al punto precedente segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza (Consiglio di Stato Sez. VI – 23 maggio 2011, sent. 3663; TAR Veneto sez. I 8 giugno 2006 n. 1719; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Lazio, sez. II, 4 settembre 2002 n. 7590. Si veda anche parere Ministero Interno 18 ottobre 2012);

DATO ATTO CHE secondo la giurisprudenza citata, quindi, all'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto. (Consiglio di Stato Sez. VI – 23 maggio 2011, sent. 3663; TAR Veneto sez. I 8 giugno 2006 n. 1719; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Lazio, sez. II, 4 settembre 2002 n. 7590);

RITENUTO OPPORTUNO adottare il metodo sopra menzionato in considerazione del numero di consiglieri che versano in condizioni di incompatibilità;

DATO ATTO CHE il Comune di Sansepolcro:

- è dotato di Piano Strutturale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17/04/2011, definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 22/11/2010 e divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 16 febbraio 2011;
- ha adottato il proprio Regolamento Urbanistico con Del. Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014 ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 1/2005 che è stato poi definitivamente approvato con D.C.C. n. 62 del 25/05/2016; tale strumento operativo è divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 13 luglio 2016;
- dopo quasi 3 anni dall'approvazione del primo stralcio di R.U. e a distanza di 2 anno dall'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico (avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25/05/2016), efficace dal 13/07/2016, sono stati rilevati errori incoerenze e necessità di riverificare le perimetrazioni di zona individuata nella disciplina del territorio urbanizzato dal citato strumento urbanistico operativo ;
- occorre quindi intervenire per piccole modifiche alla disciplina di zona del RU che via via vengono segnalate da privati cittadini, frutto talvolta di errori redazionali o parziale traduzione nel RU delle perimetrazioni di zona del PS;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla revisione del vigente Regolamento Urbanistico attraverso una variante di "manutenzione" finalizzata a correggere tali errori o incoerenze;

VISTA la Deliberazione di indirizzo politico della Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2018, a cui è conseguito un AVVISO PUBBLICO pubblicato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R come modificato dall'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 32/R/2017, dal 30/05/2018 al 30/07/2018, per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla modifica della disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con destinazione residenziale;

DATO ATTO che:

- a seguito del citato avviso pubblico sono pervenute 99 manifestazioni di interesse di varia complessità e tipologia;
- al fine di poter impostare criteri omogenei di valutazione di tali istanze, con Determina n. 985 del 21/11/2018, è stato affidato l'incarico esterno per l'istruttoria preliminare delle manifestazioni di interesse pervenute;
- gli elaborati redatti a seguito di tale incarico sono stati informalmente trasmessi al Comune in data 30/12/2018 ed ufficialmente in data 18/01/2019, prot. 1343;
- per quanto desumibile da tali elaborati è possibile in via prioritaria estrapolare 5 manifestazioni di interesse di minore complessità;
- la variante per il recepimento di una di queste 5 manifestazioni di interesse, da denominare "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.a PER MODESTA RETTIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA", in quanto avente ad oggetto un'area soggetta a vincolo paesaggistico, nel rispetto nell'art. 5 dell' ACCORDO tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 17/05/2018, sarà assoggettata al procedimento ordinario di cui agli articoli 17 e 19 della L.R. 65/2014;
- la variante per il recepimento delle altre 4 manifestazioni di interesse invece, in quanto non interessate da beni paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, interne sia al perimetro del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 07/10/2015, che al perimetro del "centro abitato" del RU (che nella sostanza risponde alla definizione di perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014) oltre che essere coerente e compatibile con il Piano Strutturale vigente e con i piani sovraordinati di Regione e Provincia, può essere

assoggettata alla procedura semplificata di cui all'art. 32 della L.R. 65/2014 al R.U con la seguente denominazione: "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA";

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla elaborazione della variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA", redatta, nel rispetto della citata D.G.C. 83/2018, dal Servizio Urbanistica del Comune (arch. Maria Luisa Sogli, responsabile, arch. Ilaria Calabresi, collaboratrice) e composta di modifiche al vigente RU riferite alle seguenti 4 istanze:

- Istanza n. 02 (pervenuta in data 15/06/2018, prot. 11114) riferita all'area individuata catastalmente al foglio 67, partt. 234-41;
- Istanza n. 15 (pervenuta in data 25/07/2018, prot. 13727) e riferita all'area individuata catastalmente al foglio 83, part. 212;
- Istanza n. 16 (pervenuta in data 25/07/2018, prot. 13728) e riferita all'area individuata catastalmente al foglio 83 partt. 202-203;
- Istanza n. 52 (pervenuta in data 30/07/2018 prot. 14000) e riferita all'area individuata catastalmente al foglio 58 partt. 1338-271-920-921;

VERIFICATO CHE:

- nell'art. 30, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014 sono definite quali "varianti semplificate" al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 4, comma 3 della L.R. 65/2014, che non comportino variante al piano strutturale o che non prevedano grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita;
- la "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA":
 - a) non comporta variazione del piano strutturale;
 - b) contiene previsioni che risultano interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interne anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;
 - c) non riguarda l'inserimento di previsioni relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture;

RITENUTO pertanto che la variante in questione possa essere inquadrata dal punto di vista procedurale come variante semplificata al R.U. da adottare ed approvare ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014;

VISTO l'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. che prevede che "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa*";

RITENUTO di poter applicare alla presente variante tali disposizioni è stata predisposta apposita "Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art.5, comma 3 ter della L.R. 10/10" sottoposta all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS nella seduta del 14/01/2019;

PRESO ATTO che la Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 14/01/2019, con provvedimento Pf/V_Vas n. 1/2019, ha concluso la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S.;

VISTI gli elaborati costituenti la variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA" redatti

dall'ufficio di Piano del Comune (Arch. Maria Luisa Sogli, Responsabile, Arch. Ilaria Calabresi, collaboratrice) che sono i seguenti:

- Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
- Elab. 03 – Scheda normativa di indirizzo progettuale e di VAS della TR38;

DATO ATTO che la presente variante non necessita di nuove indagini geologiche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.G.R.T. n. 53/R/2011, ad eccezione della previsione relativa alla istanza n. 13, e che la scheda di deposito è stata inviata al Genio Civile con lettera del 24/01/2019, prot. n. 1812; alla pratica è stato attribuito il numero di deposito 3703 del 29/01/2019;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01/02/2019 con cui è stata adottata la sopra citata variante denominata “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA”;

DATO ATTO che:

- la deliberazione di adozione della variante in questione con i relativi allegati è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.r. 65/2014 e ss.mm.ii., alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo, con nota del 06/03/2019, prot. 4812;
- l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT, Parte II, n. 11 del 13/03/2019;
- la deliberazione di adozione con i relativi allegati è stata depositata presso il Servizio Urbanistica del Comune e pubblicata sul sito web del Comune ai fini della presentazione di osservazioni da parte di chiunque fosse interessato nel periodo dal 13/03/2019 al 12/04/2019;
- nel suddetto periodo di pubblicazione, sono pervenuti i seguenti pareri, contributi ed osservazioni:
 - 1) osservazione presentata in data 10/04/2019, nostro prot. n. 7328;

EVIDENZIATO che l'unica osservazione pervenuta è stata esaminata da un punto di vista tecnico dal Servizio Urbanistica e Sviluppo, che ha formulato in merito le proprie puntuali proposte di controdeduzione tecnica nell'ambito dell' “Allegato C - Esame dei contributi ed osservazioni pervenuti e pareri in merito”, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l' Allegato C - Esame dei contributi pervenuti e pareri in merito ed i nuovi elaborati sono stati sottoposti all'esame della Commissione Urbanistica Tecnica in data 12/07/2019 che si è espressa in merito con parere favorevole;

VISTI il parere favorevole espresso nella seduta del 12/07/2019 dalla Commissione Urbanistica Consiliare in merito alla proposta di controdeduzione tecnica e di approvazione definitiva della suddetta variante formulata nell'ambito dell' “Allegato C - Esame dei contributi pervenuti e pareri in merito”;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA” adottata con D.C.C. 15 del 01/02/2019 confermando la versione adottata;

VISTA la “Relazione del Responsabile del Procedimento preliminare alla definitiva approvazione”, redatta dall'arch. Maria Luisa Sogli, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo “Allegato A”;

VISTO il “Rapporto del Garante della informazione e partecipazione preliminare alla definitiva approvazione”, redatto dal geom. Gianluca Pigolotti, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 65/2014 e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come suo “Allegato B”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica e Sviluppo, arch. Maria Luisa Sogli, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di non dover richiedere il parere di regolarità contabile, per l'assenza di profili in ordine a tale aspetto;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 2 lett.b);

UDITA l'illustrazione tecnica della proposta fatta dall'Assessore Luca Galli con l'ausilio del videoproiettore;

VISTO l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei **15** Consiglieri presenti in Aula, con **09** voti favorevoli e **06** voti astenuti (Polverini, Laurenzi, Andreini, Giunti, Giorni e Rivi);

DELIBERA

1. di approvare la controdeduzione all'unica osservazione presentata come formulata nell' "Allegato C - Esame dei contributi ed osservazioni pervenuti e pareri in merito" che risulta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare conseguentemente gli elaborati della variante medesima già allegati alla deliberazione di adozione Del.C.C. n. 15 del 01/02/2019;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per l'espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 32 della L.R. n. 65/2014, tra cui la trasmissione della presente deliberazione e dei suoi allegati alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo e la pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo avviso di approvazione definitiva;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di rendere accessibili gli atti ed elaborati della presente variante sul sito istituzionale del comune e di depositarli presso il Servizio Urbanistica a libera visione del pubblico.

CON votazione tenutasi con alzata di mano dei **15** Consiglieri presenti in Aula con **09** voti favorevoli, con **02** voti contrari (Rivi e Giunti) e **04** voti astenuti (Polverini, Laurenzi, Andreini, e Giorni); il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to

Lorenzo MORETTI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Dott. Luca BRGAGNI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Li

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 luglio 2019

N° 1417

*L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to*

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to*

.....